



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione	Il contratto di Assicurazione
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Contraente / Ente	Il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
Società	L'impresa assicuratrice
Broker	Uniconsult Srl, Via Martin Luther King 38/3, - 40132 - Bologna, iscritta al R.U.I. con numero B000014386
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che un evento dannoso si manifesti
Sinistro	Il verificarsi di un evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Scoperto	Percentuale di danno che resta a carico dell'Assicurato
Franchigia	Ammontare del danno che resta a carico dell'Assicurato
Beni o enti assicurati	Gli autoveicoli, così come definiti nell'oggetto della copertura
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Incendio	Combustione del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
Furto	il reato, come definito dall'art. 624 del Codice Penale
Rapina	il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai veicoli che non risultino intestati al P.R.A. a nome dell'Ente, anche se di proprietà di terzi, compresi accessori stabilmente installati sui veicoli, cerchi ruota e fonoaudiovisivi, utilizzati da dipendenti, lavoratori temporanei e interinali e/o collaboratori in genere per lo svolgimento di missioni autorizzate per conto dell'Ente.

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a:

- a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante, furto e/o rapina totale o parziale, tentati o perpetrati, anche se derivanti da eventi sociopolitici, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio, inclusi i danni conseguenti a furto o tentato furto di cose non assicurate;
- b) collisione accidentale con altri veicoli o persone;
- c) caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate e/o oggetti volanti in genere;
- d) uscita di strada, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi;
- e) urto contro ostacoli fissi o mobili, inclusa caduta di cose trasportate da altri veicoli, compresa rottura dei soli vetri;
- f) urto subito in sosta ;
- g) uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- h) cedimenti e franamenti del terreno;
- i) terremoto ed alluvione;
- j) scioperi, serrate, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, occupazioni in genere, terrorismo e sabotaggio.
- k) Traino del veicolo incidentato , entro 100 chilometri dal luogo del sinistro, con il massimo di € 200,00 (duecentoeuro) per evento.

ART. 2- RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati da eruzioni vulcaniche e mareggiate;
- d) causati con dolo dell'Assicurato;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità, purché autorizzate.

ART. 3- EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia è prestata ed ha inizio dal momento in cui il veicolo assicurato lascia il luogo ove si trova in sosta, per l'inizio del viaggio, continua senza interruzione durante il percorso, comprese tutte le soste, previste e non previste, ritenute necessarie fino al termine del viaggio stesso.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

ART. 4- VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia ha validità in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e altri Paesi CEE. La garanzia è inoltre operante per Paesi extra CEE previsti dalla Carta Verde del veicolo. Viaggi in Paesi diversi da quelli sopra indicati, dovranno avere la preventiva accettazione scritta da parte della Società.

ART. 5- PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Le somme assicurate previste nella presente polizza sono garantite nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" e questo in deroga al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

ART. 6- COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinati da colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato.

ART. 7- REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio indicato in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 120 (CENTOVENTI) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo e cioè il numero di chilometri percorsi da dipendenti che utilizzano il mezzo non di proprietà dell'Ente per ragioni di servizio

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 (TRENTA) giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento per affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 8- OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve, entro 15 (QUINDICI) giorni da quando venga a conoscenza, darne avviso scritto alla Società

Effettuata la denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti relativi al sinistro.

Il Contraente, l'Assicurato o chi per essi devono fare gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.

Essi, se abbiano liberato o liberino i responsabili per danni dovuti ad un fatto ai medesimi imputabile, oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal presente contratto.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, gli obblighi di cui sopra, vede ridotto l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società.

- In caso di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire alla società copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente, nonché i documenti rilasciati dal P.R.A. competente idonei a:
- individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale e, se necessario, Estratto Cronologico Generale Integrato) al fine di accertare il suo valore commerciale;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno;

In ogni caso la Società ha facoltà di chiedere la documentazione relativa agli accessori per i quali viene chiesto l'indennizzo.

La Società ha la facoltà di acquistare quanto residua della cosa assicurata dopo il sinistro.

ART. 9- PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 10 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate.
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro.
- 4) procedere alla stima del danno e delle spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei parti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 11 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- 1) **In caso di danno totale**, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza.
- 2) **In caso di danno parziale**, si stima il costo delle riparazioni, senza applicazione di alcun degrado per le parti danneggiate; comunque il costo totale non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto, fermo restando che la Società non corrisponderà somme maggiori di quelle riportate nel frontespizio di polizza.

La Società si impegna a far effettuare le perizie di danno entro 5 (CINQUE) giorni lavorativi dalla data di comunicazione; trascorso tale termine l'Assicurato potrà dare corso alle riparazioni presso un riparatore di proprio gradimento, previa raccolta di documentazione fotografica del veicolo danneggiato e conservazione delle parti eventualmente sostituite.

In caso di mancato intervento del perito incaricato dalla Società, trascorsi 30 (TRENTA) giorni dal completamento delle riparazioni, cesserà l'obbligo di conservazione delle parti sostituite.

ART. 12 PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ

L'Assicurato non potrà ottenere il pagamento dell'indennizzo finché non abbia:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento del medesimo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato il preventivo di spesa o la fattura di riparazione;



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Condizioni speciali DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI DEI DIPENDENTI IN MISSIONE. Procedura aperta, sopra la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento dei servizi relativi alle coperture assicurative dell'ARPA Lazio per 36 mesi. Numero gara: 3384945. (allegato 1.2.8 alla deliberazione n. 119 del 06/10/2011)

d) consegnato l'eventuale documentazione fotografica prevista all'art. 08.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro 30 (TRENTA) giorni da quello in cui l'Assicurato avrà ottemperato al disposto del presente articolo.

ART. 13 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surrogazione sancito dall'Art. 1916 C.C. nei confronti dei dipendenti del Contraente, salvo il caso di dolo.

ART. 14 FRANCHIGIA

Per ogni sinistro avvenuto a norma dell'art.18 lettere "e" ed "f" (esclusi i danni ai vetri) verrà applicata una franchigia fissa di Euro 200,00.

ART. 15 – ESONERO DENUNCIA GENERALITA' VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità dei veicoli assicurati. Per l'identificazione di tali veicoli, nonché delle persone e dei dati necessari alla definizione delle liquidazioni, si farà riferimento agli atti in possesso del Contraente, che si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società a fare accertamenti e controlli.

Somme assicurate

Autovetture	€	25.000,00 per ciascun sinistro
Motocicli	€	10.000,00 per ciascun sinistro